

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DELIBERA

l'approvazione del presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) ai sensi del DM n.39 del 26 giugno 2020

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo Dini di Pisa.

2. Il Piano è approvato, su proposta della Commissione DDI, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Piano ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche o degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo di attivare la didattica a distanza se non è possibile la didattica in presenza.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che, in condizioni di emergenza, integra o sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme e tecnologie digitali per garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti o di interi gruppi classe o nel caso di indisponibilità di aule. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. Le attività in DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra le/gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- ✓ le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica degli apprendimenti;
- ✓ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;

attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra le/gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:

- un'attività strutturata individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.

4. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

5. La progettazione della DDI terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, e sarà inclusiva nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali.

6. La proposta della DDI si inserirà in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto. Ai consigli di classe e ai consigli di dipartimento è affidato il compito di rimodulare, laddove necessario, le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, le connessioni con le esperienze nel mondo del lavoro (PCTO), nonché eventuali apporti dei contesti non formali e informali all'apprendimento, per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

7. Le/i docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con le/i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra le/gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

8. L'animatore digitale e le/i docenti del team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, eventualmente progettando e realizzando:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione o la condivisione di guide e *tutorial* in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di formazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di alunni più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali attualmente in dotazione all'Istituto sono:

- il Registro elettronico *ScuolaNext* di Argo attraverso il quale le/gli insegnanti comunicano con le famiglie;
- la piattaforma *Bsmart* di Argo;
- la *Google Suite for Education* (o *GSuite*), fornita da *Google* a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utenti. La *GSuite* in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da *Google*, quali *Gmail*, *Drive*, *Calendar*, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, *Hangouts Meet*, *Classroom*, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

La scuola comunque si impegna a cercare anche soluzioni open source, che garantiscano la privacy, per soddisfare le esigenze didattiche.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti e nel rispetto della privacy.

2. Le/gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte in modalità sincrona come da orario settimanale. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato o l'attività svolta nonché la lezione assegnata per la volta successiva.

3. Nell'ambito delle attività in modalità asincrona, le/gli insegnanti indicano l'attività sul Registro di classe in corrispondenza dell'ora di lezione come da orario settimanale, precisando il

termine della consegna, l'argomento e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza (ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe) la programmazione delle attività in modalità sincrona seguirà un quadro orario stabilito con determina del Dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe ristretti alla componente docente, per almeno 20 ore settimanali, con unità orarie di 45 minuti e intervalli di 15 minuti tra una unità e l'altra.

2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia delle/gli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata, essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

4. Di ciascuna attività asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. Sarà cura del consiglio di classe monitorare il carico di lavoro assegnato alle studentesse e agli studenti tra attività sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline.

6. Le consegne relative alle attività asincrone e quelle per i compiti a casa sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 del giorno precedente l'attività a meno che non si tratti dei testi di verifiche. Questi ultimi sono assegnati all'inizio della verifica.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando *Google Meet*, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso all'incontro delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito all'incontro, specificando

che si tratta di una videoconferenza e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il registro di classe e eventualmente tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. Le studentesse, gli studenti e i docenti accederanno alle videolezioni esclusivamente con l'account fornito dalla scuola.

4. All'inizio dell'incontro, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze e le riporterà sul registro di classe. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- ✗ assicurarsi che i dispositivi siano perfettamente funzionanti (microfono, webcam ecc.);
- ✗ accedere all'incontro con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante.
- ✗ il link di accesso all'incontro è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- ✗ seguire le istruzioni dell'insegnante riguardo all'attivazione del microfono;
- ✗ attivare la videocamera ogni qual volta l'insegnante lo richiede; la videocamera deve inquadrare la studentessa o lo studente stesso in primo piano;
- ✗ l'ambiente in cui si colloca l'allievo/a deve essere adatto all'apprendimento, possibilmente privo di rumori di fondo e adeguatamente illuminato (evitando ad esempio una fonte luminosa alle spalle); le studentesse e gli studenti avranno un abbigliamento adeguato e saranno provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- ✗ durante l'incontro è prevista la sola presenza della studentessa o dello studente.

La partecipazione all'incontro con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una ammonizione scritta alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata. È fatto divieto alle studentesse e agli studenti di alterare in alcun modo la configurazione della videoconferenza impostata dal docente.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Le/gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi nei Consigli di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Le/i docenti useranno i sistemi di controllo delle piattaforme digitali in uso nella scuola per verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso, monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita.

2. Gli account personali sulle piattaforme istituzionali sono account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito usarli per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti comporta l’attribuzione di un’ammonizione scritta o l’immediata convocazione a colloquio dei genitori, l’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento ai sensi del regolamento di Istituto.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento a distanza

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base del presente piano. Tali attività saranno da considerarsi obbligatorie.
2. **DDI per gruppi di studenti.** Nel caso in cui le misure di distanziamento obblighino una o più classi a lavorare a rotazione in gruppi, potranno essere attivati percorsi didattici integrativi a distanza, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia; qualora ciò non fosse possibile si garantirà comunque il diritto all’apprendimento del gruppo non in presenza, tramite trasmissione in diretta streaming della lezione svolta in classe. Gli studenti potranno seguire tale diretta da casa o in altri ambienti messi a disposizione dalla scuola.

2.1 Il Consiglio di classe stabilisce i criteri in base ai quali scegliere il gruppo che segue le attività a distanza privilegiando una turnazione che consenta a ciascuno di trascorrere un ugual tempo a distanza. Nel caso di studenti disabili o con bisogni educativi speciali il Consiglio di classe, sentite anche le famiglie, valuta l’opportunità di assicurare la costante attività in presenza.

2.2 Il Consiglio di classe stabilisce altresì se il gruppo che segue l’attività a distanza debba rispettare per intero l’orario di lavoro della classe oppure se sia necessaria la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, in base ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti e alle

metodologie prescelte. In ogni caso assicura al gruppo che segue l'attività a distanza 20 ore di attività in modalità sincrona.

3. **DDI per intere classi.** Per esigenze di distanziamento si potrà usare per alcune classi la formula "più classi su una sola aula": ad esempio due classi alternano la didattica in presenza e la didattica a distanza a periodi di una settimana ciascuna o secondo altre scansioni temporali decise dai consigli di classe. In questo caso i docenti potranno, in base al proprio orario di servizio, effettuare la lezione a distanza dalla propria abitazione o da scuola; a questo fine saranno messe a loro disposizione delle aule con la strumentazione necessaria.

4. **DDI per singoli studenti.** Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, sono attivati - con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia - percorsi didattici personalizzati a distanza nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto. Sono altresì attivati tali percorsi nel caso di studentesse o studenti sottoposti a quarantena.

5. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi si verificassero casi di contagio e le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, obbligassero ad un periodo di quarantena, le attività didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le classi interessate, con apposita determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità del docente

In merito alla possibilità per il personale docente sottoposto a quarantena o in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La normativa vigente (in particolare l'art. 16 del DPR 275/99) attribuisce la funzione docimologica alle/ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, deve assicurare *feedback* continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi consentirà di modulare l'attività didattica in funzione dell'obiettivo del successo formativo, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La

valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare costruttivamente in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

2. L'insegnante riporta sul Registro personale gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in modo da garantire che ciascuna studentessa o studente possa usare un PC o almeno un tablet evitando l'uso dello smartphone come strumento privilegiato.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Le/gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della *Google Suite for Education*
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art.13-Tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori

Il Dirigente scolastico trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e alla Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.